



COMUNE DI ARTOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - prima convocazione

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Bonicelli Barbara	X	
Arrigoni Roberto	X	
Martinelli Alessandro	X	
Ravelli Lino	X	
Franzoni Marco	X	
Sertori Cinzia	X	
Cotti Cottini Paolo	X	
Cantoni Fabio	X	
Fontana Eleonora	X	
Sterni Cristian	X	
Domestici Elisabetta	X	
Peluchetti Federica		X
Conti Mattia	X	
Totale	12	1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario comunale Dott. Jacopo Baraldi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 6** all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 15 del 28/04/2023

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

Si dà atto che la consigliera Eleonora Fontana partecipano in videoconferenza.

Si dà altresì atto che è presente l'assessore esterno al bilancio, Gualtiero Cotti Cometti.

- Il Sindaco cede la parola all'Assessore al bilancio che dettaglia il dato delle tariffe relative alla TARI per l'anno 2023. Interviene il Consigliere Sterni che chiede maggiori delucidazioni rispetto al dato della raccolta rifiuti sul territorio comunale. Interviene il Sindaco che formula alcune precisazioni rispetto alle richieste del Consigliere Sterni.

Prende quindi la parola la Consigliera Domestici che segnala come, a suo giudizio, vi siano disuguaglianze rispetto al pagamento della TARI tra i vari nuclei familiari, ponendo l'esempio di nuclei composti da un singolo individuo. Interviene l'Assessore Cantoni che da conto di alcuni dettagli tecnici relativi alla TARI e che precisa come la TARI abbia una parte stabile e una variabile che però può essere variata entro limiti residuali. L'assessore sostiene la ragionevolezza del criterio utilizzato. Tale ragionevolezza viene confermata anche dall'Assessore al bilancio nel suo intervento successivo. Interviene quindi in chiusura il Sindaco che chiude la discussione rispetto al punto 6 all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;

- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.
- la determinazione n. 1/2022/D/rif del 22/04/2022 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell’ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione dell’ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;
- la deliberazione dell’ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione dell’ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: “*Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/com*”.

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 683, “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*”;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Artogne non è operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte da questo Comune;

RICHIAMATO il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato per il periodo 2022-2025 con deliberazione di CC n. 17 del 27.05.2022, che individua per l’anno 2023 l’importo di costo pari a euro 681.655,00

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *“linee guida interpretative”*, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021;

TENUTO CONTO

- che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 assumono a riferimento anche le risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione nella relazione di accompagnamento e nella relazione tecnica di accompagnamento al Piano finanziario;
- che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.12.2022;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 . pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 prevedendo che: *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022; a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.

RICHIAMATO altresì l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dall'art. 22 e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- oneri posti a carico dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tariffa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	681.655,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	1992,90	-
Entrate da recupero evasione	€	0,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€	0,00	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€	0,00	=
Totale gettito TARI	€	679.662,10	

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze ad aprile 2023, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei criteri indicati dall'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari (tassa rifiuti) ANNO 2023 comprendente:

- 1 Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI per l'ambito di Artogne
- 2 Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI per l'ambito di Artogne Montecampione

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, articolate per ambiti territoriali e suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle

leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli, astenuti n. 3 (Sterni, Domestici e Conti) su n. 12 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato *scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2023* della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di approvare la relazione ivi contenuta di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa
4. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2023 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2023 e alle spese per il servizio RSU
6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n.12 presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), per le motivazioni meglio esplicitate in premessa.

N.B.: Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione audio/video agli atti di questo Comune e pubblicata on line sulla home page del sito del Comune di Artogne sotto la voce "Videoregistrazioni dei Consigli Comunale" e al link: artogne.consiglicloud.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Vice Segretario Comunale
(Dott.Jacopo Baraldi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì,

Il Responsabile della pubblicazione
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

=====

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Vice Segretario Comunale
(Dott.Jacopo Baraldi)